

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO
COMUNALE DI CALCIO DI VIA SOLFERINO/MAURI – Codice CIG 5715165F57**

Premesso che:

- con atto dirigenziale n. ---- del ----- è stato approvato il bando di selezione pubblica per l'affidamento in concessione della gestione del campo sportivo di calcio di proprietà comunale sito in Monza via Solferino/Mauri;

- con atto n. ----- del -----, sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica esperita ai sensi della L.R. 27/2006 e della delibera di G.C. n.277 del 30.04.2013 finalizzata all'affidamento in concessione della gestione di cui trattasi e, in conformità delle valutazioni della commissione giudicatrice, è stata disposta l'aggiudicazione alla associazione/società sportiva _____;

Considerato che è in fase di indizione una procedura per l'affidamento in concessione della gestione dell'intero complesso sportivo "Centro Ambrosini", che comprende anche l'impianto sportivo di calcio a 11 e relative pertinenze e che, pertanto, l'Associazione sportiva affidataria della presente convenzione dovrà garantire l'accettazione del trasferimento in capo al nuovo affidatario del Centro sportivo "Ambrosini" di tutti gli obblighi e i diritti scaturenti dalla presente convenzione;

- in conseguenza a quanto sopra, gli obblighi stabiliti nella presente convenzione tra la società sportiva _____, concessionaria del campo di calcio di via Solferino/Mauri e l'Amministrazione Comunale diverranno, dalla data di consegna dell'intero Centro sportivo Ambrosini al nuovo gestore, obblighi tra il nuovo affidatario dell'impianto e l'Associazione sportiva _____, concessionario del campo di calcio in questione, salvo quanto specificato negli artt. 13 – 14 – 19 – 22 – 23 – 24 e 25 (deposito cauzionale, Responsabilità e assicurazioni, verbale consegna e restituzione del centro sportivo, surroghe e penali, revoca, vicende soggettive del concessionario e recesso);

Tutto ciò premesso

l'anno..... addì del mese di con la presente scrittura privata l'Amministrazione Comunale di Monza, cod. fiscale n.02030880153 P.IVA 00728830969 rappresentata dal dirigente di settore sig..... nato a il , cod. fiscale domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'ente in, Vian...

e

l'Associazione....., cod fiscale n., con sede in, vian. ... , rappresentata dal suo legale rappresentante Sig., nato a il cod. fiscale n. ,

stipulano e convengono quanto segue.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e durata

Il Comune di Monza, di seguito denominato "Comune", affida all'Associazione sportiva _____ di via _____, di seguito definita "Affidatario", la gestione del campo sportivo di calcio sito in Via Solferino, composto da:

- un campo di calcio a 11 in erba;
- un corpo spogliatoi e relativi servizi e docce;
- un ufficio segreteria;
- una tribuna;
- una biglietteria e servizi igienici pubblici.

L'impianto, meglio individuato e descritto nell'allegata planimetria, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e perfettamente noto all'Affidatario. Si dà atto che la consistenza dell'impianto potrà variare a seguito delle migliorie che verranno richieste in sede di gara al nuovo Affidatario del centro sportivo "Ambrosini".

L’Affidatario accetta la gestione del centro sportivo di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d’uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini del progetto gestionale (all. B) presentato dallo stesso “Affidatario” in sede di offerta.

Art. 2 - Durata

La presente convenzione ha una durata di anni 6, decorrenti dalla data di consegna dell’impianto sino al 30/06/2020.

E’, in ogni caso, escluso il tacito rinnovo.

Art. 3 – Programmazione delle attività sportive e ricreative

In attuazione della proposta di gestione pluriennale di cui al precedente articolo 1, l’Affidatario trasmette al Concedente (il Comune di Monza ed, in seguito, il nuovo concessionario del centro sportivo “Ambrosini”), entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione (per il primo anno) e successivamente entro il 30 luglio di ogni anno, il programma dettagliato di utilizzo dell’impianto sportivo e degli spazi ricreativi per la stagione sportiva dell’anno successivo. Sono escluse dal suddetto programma le attività dipendenti da calendari che, alla data del 30 luglio, siano ancora in corso di definizione in quanto in attesa di convalide da parte delle Federazioni o di calendari sovraterritoriali. Per tali attività il concessionario ne trasmette la programmazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui i calendari predetti siano stati resi ufficiali.

Il programma dettagliato di utilizzo dovrà indicare gli orari di apertura dell’impianto sportivo di calcio e gli utilizzi dell’Affidatario per la realizzazione delle attività sportive in modo da garantire sempre il servizio sul territorio comunale per la libera utenza e favorire la fruizione da parte degli utenti.

Al fine della verifica dell’attuazione della proposta di gestione pluriennale, l’Affidatario trasmette al Concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, la relazione analitica riportante i dati numerici relativi all’utilizzo dell’impianto sportivo (gruppi e numero utenti medi settimanali distinti per periodo invernale ed estivo, tipologia di attività svolta, numero accessi alla struttura, ecc...).

Art. 4 – Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti

L’Affidatario conviene con il Comune che l’impianto deve mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero non deve caratterizzarsi per una sorta di uso esclusivo del gestore; egli, infatti, deve consentire che, per tutta la durata della convenzione, il Centro sia realmente aperto alla comunità e all’intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro). Sono escluse feste, quali manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici, con il conseguente divieto di utilizzare, in tutto od in parte, l’impianto concesso per attività non direttamente riconducibili al corretto utilizzo dell’impianto ed alla loro permanente disponibilità a favore della comunità locale, salvo quando richiesto dal Comune di Monza per scopi di interesse pubblico.

L’Affidatario si obbliga, compatibilmente con il programma di cui al precedente art. 3, comma 1°, a promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l’utilizzo del Centro sportivo da parte del pubblico.

L’Affidatario, nell’esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull’impianto, è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

- al mattino dei giorni feriali, se richiesto dal Comune, l’impianto sarà messo a disposizione gratuitamente delle scuole dell’obbligo e/o delle Associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap e di anziani.

Il Comune si riserva l’accesso incondizionato e gratuito, fatta salva la priorità dei campionati di calcio societari, per attività/manifestazioni organizzate direttamente dal Comune e/o organizzate da Associazioni sportive locali o dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio dello stesso Comune a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse per un numero massimo di 8 giornate annue (utilizzi compresi nella sola fascia antimeridiana o pomeridiana saranno computati come mezza giornata).

L’Affidatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi ed è tenuto a provvedere direttamente all’eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Concedente situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte dello stesso, al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art.5 – Oneri del Concedente

Sono a carico del Concedente gli interventi di manutenzione straordinaria, per tutta la durata della concessione, purché non conseguenti ad incuria o dolo.

Art. 6. – Obblighi dell’Affidatario

Con la sottoscrizione del presente atto, l’Affidatario si obbliga:

- ad installare, all’ingresso dell’impianto, un cartello recante la dicitura “Comune di Monza- campo di calcio Ambrosini” delle dimensioni di mt. 2 per mt. 1 circa, che contenga il simbolo del Comune di Monza, nonché a citare tale intestazione in tutte le comunicazioni al pubblico;
- a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso scritto da parte del Comune;
- ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all’atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- a segnalare immediatamente al Concedente tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- a tenere indenne il Concedente da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- ad applicare le tariffe di accesso agli impianti per servizi indifferenziati offerte in sede di gara (All. A);
- a segnalare al Comune le necessità di interventi straordinari alle strutture ed ai campi di gioco;
- a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell’area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l’ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
- ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione;
- ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per l’energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;
- a provvedere, entro la data di affidamento delle attività, ad intestare a proprio nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, ovvero a rimborsare integralmente all’attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo e, in ogni caso, a provvedere alla diretta intestazione dei contratti di utenza entro 30 giorni dalla data di approvazione dell’affidamento in gestione; (ove la volturazione delle utenze non fosse possibile per motivi tecnici, ad esempio per la presenza di contatore in comune con altre strutture non oggetto della convenzione, l’Affidatario provvederà al rimborso delle quota parte delle spese relative ai consumi derivanti dalla lettura dei sub-contatori, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta);
- a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
- ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Concedente, senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione del centro sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai residenti nelle aree limitrofe;
- a garantire, nel caso di gare e/o manifestazioni aperte al pubblico, il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per gli spettatori, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone o cose;
- ad assumere a proprio carico l’onere, nel caso di gare e/o manifestazioni aperte al pubblico, dell’ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge;
- a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Comune e l’Affidatario del centro sportivo “Ambrosini” proporrà di attuare, in accordo con le parti, nel corso di ogni anno;
- a presentare entro il 30 luglio di ogni anno, oltre alla programmazione delle attività prevista dall’art. 3, una relazione riepilogativa delle iniziative effettuate per l’uso pubblico del centro;
- a presentare annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo di gestione della società come

specificato all'articolo 10 "strumenti di controllo degli interventi";

- a presentare annualmente entro il 30 settembre una relazione analitica riportante i dati numerici come previsto dall'art. 3 comma 3 "programmazione delle attività sportive e ricreative".

Art. 7 – Oneri dell’Affidatario

L’Affidatario è tenuto a provvedere ai seguenti interventi di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, da effettuare nel rispetto della normativa vigente, di cui si dà un elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti, interni;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda, e di riscaldamento;
- manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- manutenzione dei gruppi elettrogeni;
- verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- manutenzione dei pozzi artesiani;
- riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde (l’Affidatario si impegna a conservare e migliorare il patrimonio e gli spazi verdi esistenti nell’impianto al momento della consegna);
- riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali: panchine, porte di gioco;
- vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
- verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
- verifica biennale di impianti di messa a terra.

Il Concessionario è altresì tenuto a rispettare il piano degli interventi di manutenzione ordinaria presentato in sede di gara.

E' fatto divieto all’Affidatario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell’Ufficio Concessioni impianti sportivi a terzi.

Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive l’Affidatario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Concedente estraneo a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, fatta salva l’osservanza di quanto disposto al successivo art. 20.

Art. 8 – Innovazioni e/o migliorie

Qualsiasi innovazione, modifica, miglioria o addizione l’Affidatario volesse apportare all'impianto (campo a 11), a proprie spese, al di fuori delle opere di riqualificazione stabilite dall’Amministrazione Comunale e che verranno realizzate dall’Affidatario dell’intero Centro sportivo “Ambrosini”, dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Il progetto definitivo di eventuali opere di miglioria dovrà, nella versione definitiva (quale risulta descritta dall’Articolo 93, quarto comma, d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni regolamentari), essere corredato, ove necessario, dal piano di sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Tale progetto sarà sottoposto al preventivo esame dell’Amministrazione, che provvederà a formulare la propria valutazione, con le eventuali indicazioni

modificative e sostitutive, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto completo in ogni sua parte. L'Affidatario si impegna a produrre gli elaborati corretti o modificati secondo le indicazioni impartite dal Comune; dette correzioni o modificazioni non dovranno comportare una spesa complessiva - per ciascun intervento - inferiore a quanto previsto dal progetto presentato.

Il Comune dovrà approvare il progetto esecutivo delle opere, cui seguirà la richiesta di permesso di costruire e la denuncia inizio attività.

Per ciascun opera dovrà essere predisposto il progetto esecutivo redatto con le modalità previste dal quinto comma del richiamato Articolo 93 del d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. I lavori saranno appaltati dall'Affidatario ad imprese in possesso dei requisiti prescritti per l'esecuzione di lavori pubblici di identica natura. Le operazioni di collaudo potranno essere effettuate, a spese dell'Affidatario, a cura di collaudatore/i nominato/i dal Comune, entro 60 giorni dalla richiesta in tal senso, fatta dall'Affidatario. Le operazioni di collaudo, alle quali l'Affidatario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione (ivi comprese le opere di rifacimento e/o di integrazione ordinate dal collaudatore per rendere le opere conformi al progetto e perfettamente utilizzabili), dovranno essere ultimate entro sessanta giorni dal loro inizio, salve le prove che richiedono particolari condizioni per essere eseguite.

Art. 9 - Bar-ristoro

All'Affidatario è fatto obbligo di utilizzare il bar ristoro attivato dal nuovo Affidatario dell'intero centro sportivo "Ambrosini"; eventuali attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, oltre ad ottenere le prescritte autorizzazioni di legge, dovranno essere preventivamente concordate con il nuovo Affidatario del centro sportivo "Ambrosini".

Art. 10 – Strumenti di controllo degli interventi

L'Affidatario deve presentare al Concedente, entro il 30 settembre di ogni anno di durata del contratto, il bilancio consuntivo relativo all'anno sportivo passato ed il bilancio preventivo. L'Affidatario è obbligato a fornire, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di un'eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Concedente riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.

Il Concedente nonché il Comune di Monza, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere all'impianto sportivo, e ai singoli impianti o locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:

- l'esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nel presente atto;
- la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;

L'Affidatario dovrà, inoltre, tenere un libretto manutenzioni aggiornato e compilato dalle ditte specializzate che dovessero intervenire.

A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibito, il Concedente (o, se del caso, il Comune di Monza) intima all'Affidatario l'esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente convenzione e comunque necessari a garantire la sicurezza nell'impianto gestito, inviando formale diffida e assegnando un termine temporale per provvedere. Nel caso di persistenza nel comportamento omissivo, allo scadere del periodo indicato nella diffida, il Concedente si riserva di valutare l'applicazione di penali proporzionate alla gravità dell'inadempimento commesso, salvo i casi di revoca previsti dalla presente convenzione.

Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dal Comune, l'Affidatario ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.

L'Affidatario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.

Art. 11 - Personale addetto e tutela dello stesso

L'Affidatario si impegna a garantire, permanentemente, la presenza e l'opera di tutto il personale necessario per assicurare la perfetta efficienza degli impianti e di attrezzature, lo stato di perfetta manutenzione, igiene e pulizia dell'intero centro, ivi compresi gli spazi a verde, l'espletamento di tutte le attività (di istruzione, di formazione, di promozione, di assistenza e di sorveglianza) necessarie per l'integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento del complesso sportivo, nel numero e con la qualifica dichiarate in sede di gara nel

progetto tecnico-gestionale; il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l'espletamento delle attività allo stesso affidate. Il Concedente ha facoltà di chiedere e, in tal caso, l'Affidatario è tenuto ad attuare - entro novanta giorni dalla richiesta - l'allontanamento di quelle persone (dipendenti od incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscano ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento dell'impianto sportivo ove, nonostante la diffida rivolta dal Concedente all'Affidatario, la persona interessata non abbia adeguato il proprio comportamento alle esigenze del servizio pubblico.

Il Concedente resta estraneo a qualunque rapporto fra l'Affidatario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

L'Affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 12 – Gestione della sicurezza - registri antincendio

Per tutta la durata del presente contratto, l'Affidatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art.19 del DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e alla luce del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, e deve provvedere a:

- nominare il Responsabile della Sicurezza di ciascun impianto sportivo, il quale deve espressamente accettare l'incarico;
- predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
- predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all'ingresso dell'impianto, con l'indicazione di: scale e vie di esodo; dei mezzi e degli impianti di estinzione degli incendi; dei dispositivi di arresto dell'impianto elettrico, dell'impianto di distribuzione del gas e del sistema di ventilazione; del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; degli impianti e dei locali con rischio speciale; degli spazi calmi;
- predisporre le planimetrie d'orientamento, da esporre in prossimità delle vie di esodo dallo spazio riservato agli spettatori, con l'indicazione di: spazi calmi;
- posizionare la planimetria stessa ("voi siete qui");
- a nominare il "terzo responsabile", deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche della centrale termica;
- aggiornare il libretto di centrale termica, con la registrazione delle verifiche periodiche e degli interventi di manutenzione effettuati;
- richiedere alla A.S.L. competente (o ad altro organismo abilitato) le verifiche periodiche biennali o quinquennali dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se presente) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, e successive modificazioni, e alla conservazione dei verbali rilasciati;
- conservare le dichiarazioni di conformità degli impianti, ai sensi del D.P.R. n. 380/2008, complete degli allegati obbligatori (certificazione requisiti professionali C.C.I.A. e relazione materiali), rilasciate dagli installatori a seguito degli interventi effettuati sugli impianti tecnologici;
- predisporre i registri dei controlli antincendio, uno per ogni sito delle attività soggette alla prevenzione incendi, e a tenerli aggiornati e a renderli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti. La compilazione dei suddetti registri è a carico del Responsabile della attività e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti, e le relative componenti, con specifica funzione antincendio.

I suddetti registri devono essere tenuti presso il Centro sportivo ma, ogni sei mesi, devono essere consegnati in copia all'Ufficio Concessioni impianti sportivi a terzi gli aggiornamenti (le pagine compilate e firmate, secondo le tempistiche definite).

Articolo 13 - Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, l'Affidatario presterà cauzione per complessive € 6.000,00 (pari ad una annualità di canone) mediante polizza fideiussoria rilasciata da banca o da primario istituto di assicurazione. Copia della polizza dovrà essere

trasmessa all'Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi del Comune di Monza.

Il Comune provvederà allo svincolo della polizza al termine della concessione, previa verifica da parte degli Uffici Tecnici Comunali del puntuale e corretto adempimento degli obblighi assunti.

La garanzia prestata, contenente la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi del Comune, garantisce la piena e perfetta esecuzione del presente atto.

Art. 14 – Responsabilita' e assicurazioni

Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'Affidatario nell'attuazione della convenzione per qualsiasi causa, eccezion fatta per le giornate di utilizzo gratuito dell'impianto a favore del Comune, secondo quanto previsto nel presente atto.

L'Affidatario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando il Concedente da qualsivoglia responsabilità e conseguenza civile e penale.

L'Affidatario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali l'Affidatario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Il Concedente si riserva l'azione di rivalsa nei confronti dell'Affidatario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo dall'esecuzione dell'attività oggetto della convenzione.

L'Affidatario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve stipulare, per la stipula del presente contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile "all risk" emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a 3.000.000,00.= € senza limite per persona o cose.

Le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata del contratto e copia delle medesime deve essere consegnata all'Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi.

L'Affidatario deve, ogni anno, per tutta la durata della convenzione, consegnare all'amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

Art. 15 - Manifestazioni aperte al pubblico

Per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico l'Affidatario dovrà preventivamente ottenere le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in merito e, in qualità di soggetto responsabile, dovrà conformarsi agli obblighi di legge in materia attuali e futuri, con particolare riferimento al D.M. 18.03.1996 – D.M. 19.08.1996 - D.M. 10.03.1998 - D.M. 06.03.2001- D.M. 06.06.2005 - D.l.g n. 81/2008.

Art. 16 - Tariffe di accesso ed orari

Spettano all'Affidatario i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe per l'accesso e per l'uso dell'impianto sportivo indicate nell'allegato "A" TARIFFE, parte integrante della presente convenzione.

Le tariffe proposte potranno essere riviste a partire dal terzo anno di gestione sulla base degli indici ISTAT. La revisione non potrà essere superiore all'incremento, tra il dicembre dell'annualità precedente e il dicembre dell'anno antecedente a quello in cui viene operata la revisione stessa, dell'indice di variazione ISTAT dei canoni di locazione, e dovrà essere autorizzata dal Dirigente del Settore Cultura e attività sportive.

L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, comporta l'immediata risoluzione della convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata.

Gli orari di apertura dell'impianto dovranno essere esposti su un pannello chiaramente leggibile all'ingresso dell'impianto di calcio (pannello recante la dicitura "Comune di Monza- campo di calcio Ambrosini" delle dimensioni di 2 mt. per 1 mt. circa che contenga il simbolo del Comune di Monza) e dovranno rispettare quanto formulato nel progetto gestionale presentato in sede di gara.

Art. 17 - Pubblicità

E' consentito all'Affidatario l'esercizio di pubblicità all'interno dell'impianto sportivo, nel rispetto delle vigenti norme e tariffe in materia, previa comunicazione all'Ufficio Concessioni Impianti sportivi a terzi per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità.

I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente convenzione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente convenzione.

E' fatto obbligo all'Affidatario di fornire entro i termini di legge il dettaglio della pubblicità esposta all'Ufficio Tributi del Comune, ai fini dell'applicazione della relativa imposta.

E' facoltà del Comune di poter procedere a verifiche e sopralluoghi per il controllo delle suddette disposizioni.

L'Affidatario concede spazi pubblicitari idonei, in forma gratuita, al Comune per l'affissione di materiale informativo pubblicitario dello stesso, il cui contenuto non sia in contrasto o, comunque, di nocimento per l'attività commerciale eventualmente svolta dall'Affidatario.

L'Affidatario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità.

Art. 18 – Canone di gestione

L'Affidatario si impegna a corrispondere al Concedente un canone di gestione, per ogni anno di durata del presente atto, pari a € 6.000,00 + iva.

Il suddetto canone dovrà essere pagato in due rate semestrali anticipate, di uguale importo con scadenze rispettivamente, il 30 luglio e il 30 gennaio.

Sulle rate pagate in ritardo rispetto alle date di scadenza di cui sopra devono essere corrisposti gli interessi legali.

Art. 19 – Verbale di consegna e restituzione del centro sportivo

Contestualmente alla stipulazione del presente atto, viene redatto il verbale di consegna degli immobili, delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati, alla scadenza della convenzione, nelle medesime condizioni e quantità. Tale verbale, redatto e sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e, come tale, allo stesso materialmente allegato.

L'Affidatario si impegna a sostituire a cura e spese proprie i beni mobili non più utilizzabili a seguito di rottura o manomissione. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dall'Affidatario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal Comune. Resta fatta salva la disciplina dei vizi occulti.

L'Affidatario si impegna alla restituzione dell'intero complesso sportivo in buono stato, quale risultato di una diligente ed adeguata manutenzione; ove non sia registrato il suddetto buono stato manutentivo, l'Amministrazione comunale opererà congrua ritenzione della cauzione.

All'atto della riconsegna degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti il centro sportivo oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura dell'Affidatario, ed in contraddittorio con il responsabile dell'Amministrazione, apposito verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

Art. 20 – Sub-concessione .

E' fatto espressamente divieto all'Affidatario, di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma il presente atto, pena di decadenza immediata dallo stesso.

E' data facoltà all'Affidatario di affidare a terzi i servizi sottoelencati mediante procedura di evidenza pubblica con le modalità previste dal D.lg.vo 163/2006, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal suddetto decreto :

- manutenzioni;
- conduzione caldaie;
- pulizie;
- custodia e servizi di controllo.

I contratti di servizio, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Sport del Comune di Monza – Ufficio Concessioni impianti sportivi a terzi, prima dell'attivazione del servizio.

Art. 21 – Risoluzione della convenzione.

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- il verificarsi, durante il periodo contrattuale, delle clausole di esclusione indicate dall'art. 38 del D. lgs. 163/2006;
- sospensione non autorizzata delle attività per più di n. 45 giorni consecutivi o n. 120 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
- utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;
- mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione;
- affidamento a terzi dei servizi senza la prevista autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
- cessione a terzi in tutto o in parte della presente convenzione;
- gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- mancata prestazione e presentazione delle polizze fidejussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti;
- mancato o ritardato pagamento del canone di concessione per più di due rate consecutive.

La revoca della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale sarà preventivamente comunicata ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 22 - Surroghe e penali

In caso di inottemperanza ad uno o più degli obblighi di cui alla presente convenzione, il Comune provvede alla contestazione scritta, fissando un termine (che l'Affidatario riconosce essere perentorio) entro il quale deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata, nonché a rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione.

Ove l'Affidatario non provveda, il Comune procederà, mediante intervento (diretto od a mezzo di terzo all'uopo incaricato) volto a surrogare l'Affidatario, erogando le prestazioni dovute e rivalendosi poi, per le spese sostenute, sulla cauzione; entro i sessanta giorni successivi al prelievo della cauzione, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione stessa ed a consegnarla al Comune nel suddetto termine, previo inserimento del titolo attestante l'avvenuta reintegrazione. In caso di mancata reintegrazione il rapporto di concessione s'intenderà ipso iure risolto.

Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni, il Comune comminerà all'Affidatario il pagamento delle seguenti penali:

- di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile dell'Amministrazione nell'esecuzione di intervento posto a carico dell'Affidatario ai sensi della presente convenzione;
- di 100,00 euro, per ogni giorno di ritardo nell'intestazione dei contratti di utenza e nel rimborso di quanto dovuto all'Amministrazione o al precedente intestatario;
- da 100,00 euro a 300,00 euro secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altra inosservanza degli oneri, obblighi e adempimenti contemplati dalla presente convenzione, non comportante la sua decadenza.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione formulata dal dirigente del Settore Cultura ed attività sportive.

Art. 23 – Revoca.

Il Comune potrà revocare la convenzione, con preavviso non inferiore ai 2 (due) mesi, per il sopravvenire di motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

L'Affidatario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di 2 (due) mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

Art. 24 - Vicende soggettive del concessionario

In conformità alle prescrizioni dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell'assetto societario del concessionario, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto concessorio dovranno essere comunicati al Comune entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.

Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto concessorio, con effetti risolutivi della situazione in essere.

La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l'escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo.

L'importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dal concessionario.

L'omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione della concessione e, come tale, sanzionata con l'immediata decadenza del rapporto concessorio, l'escussione della cauzione prestata a garanzia dell'adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.

Art. 25 - Recesso

Il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del Concessionario, anche se non gravi.

Dalla data del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune, restituendo immediatamente immobili ed attrezzature mobili e fisse adibite al servizio.

E' fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con il deposito cauzionale ed eventuali crediti verso il Comune, il Concessionario risponde con proprio patrimonio.

Il diritto di recesso è riconosciuto altresì al Concessionario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R all'Amministrazione Comunale almeno 90 giorni prima.

Art. 26 - Obblighi dell'Affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 e smi.

A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate di Codice CIG _____, dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario con addebito sul seguente conto corrente:

IBAN: _____ – la persona delegata ad operare sul suddetto c/c risulta essere il sig. _____, nato a _____, il _____ - C.F. _____ .

Quanto sopra è dettagliato nel prospetto fornito al Comune dall'Affidatario, che viene materialmente allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Quanto sopra dovrà essere osservato anche nei casi contemplati dall'art. 22 del presente atto, nonché con riguardo a tutte le transazioni finanziarie, a qualsiasi titolo, attinenti alla presente convenzione.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione Comune ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (nel caso di affidamento a terzi dei servizi ex art. 22 presente convenzione) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l'immediata risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010.

Art. 27 – Foro competente.

Le controversie verranno differite in via esclusiva al Foro di Monza, fatta salva la previsione di cui all'art. 244 del D.Lgs n. 163/2006.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime l'appaltatore dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

Art. 28 – Privacy.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati dal Comune esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività ed assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 29 – Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia e alle norme del

codice civile in quanto applicabili.

Tutte le spese inerenti e dipendenti dal presente atto sono a carico dell'Affidatario.

Fanno parte integrante della presente convenzione la planimetria dell'impianto, il verbale di consegna e consistenza e gli allegati sotto elencati.

- Tariffe (allegato A);
- Progetto gestionale (allegato B);
- Planimetria.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune

l'Affidatario
